



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza n° 42 del 20 Maggio 2020

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI LARGO PAONE
E MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DI VIA O. SPAVENTOLA.**

IL SINDACO

Premesso che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 - 9 - 11 - 22 marzo e 01 - 26 aprile 2020, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale tra cui anche la chiusura della sospensione dei mercati che si svolgono nella giornata di sabato e festivi;

Visto il DPCM 10/04/2020 che prorogava il termine di valenza delle misure restrittive a tutto il 3 Maggio 2020;

Visto l'art. 1 lettera z) del DPCM 26/04/2020 che stabilisce, a decorrere dal 4 maggio 2020: *"...sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;"*

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che "a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica";

Visto in particolare il comma 14 che dispone "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16." ;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che possono essere riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di viaggio;

Viste le linee guida allegate alla suddetta Ordinanza regionale stabilite per il commercio su aree pubbliche laddove, ai fini di mitigare il rischio di diffusione dell' epidemia di Covid-19, fermo restando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, richiama ai Comuni sulle competenze in materia nella gestione dei mercati, tenuto conto della loro localizzazione, delle loro caratteristiche e degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree mercatali;

Ritenuto regolamentare la gestione dei mercati cittadini ed in particolare il mercato settimanale del Giovedì in Via O. Spaventola ed il mercato settimanale del Sabato in Largo Paone prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento delle aree mercatali ed assicurare il distanziamento sociale;

Visto l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

Valutata l'esigenza di riavviare l'attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini, nel rispetto comunque del bene primario della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale contagio;

Considerato che per consentire la riapertura dei mercati, è necessario adottare misure volte a garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, prevedendo in particolare il contingentamento all'accesso all'area mercatale, la delimitazione dell'area onde evitare accessi da strade laterali e garantire la distanza di sicurezza tra un banco è opportuno chiudere con idonee strumentazioni (teli, nastri bicolore, manufatti in compensato o altro mezzo) gli interstizi da banco a banco in modo da impedire l'accesso esterno, nonché garantire la distanza frontale tra un banco e l'altro di almeno 3,00 metri, la predisposizione di varchi di accesso separati dai varchi di uscita, regole per gli operatori e per gli avventori, la collocazione di appositi avvisi per richiamare la necessità della distanza interpersonale ed evitare gli affollamenti, la predisposizione di un sistema di vigilanza anche con eventuale ausilio delle Associazioni di Protezione Civile;

Ritenuto di adottare particolari misure per consentire la riapertura dei mercati cittadini in sicurezza e in via sperimentale;

Visto il t.u.e.l. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che per gli effetti s' intende richiamato,

1. Lo svolgimento dei mercati settimanali del Giovedì in Via Olivastro Spaventola e settimanale del Sabato in Largo Paone è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- nell'area di mercato di Via O.Spaventola (*mercato settimanale del Giovedì*) saranno previsti n. 2 varchi di accesso e n. 2 varchi di uscita, individuati mediante apposita segnaletica;
- nell'area di mercato di Largo Paone (*mercato settimanale del Sabato*) saranno previsti varchi di accesso ed uscita, individuati mediante apposita segnaletica, con chiusura degli altri accessi che insistono in tale area con transenne e/o nastro da cantiere bianco/rosso ;

- presidio e vigilanza dei varchi di accesso dell'area di mercato mediante l'intervento del Comando di Polizia Locale e con eventuale ausilio delle Associazioni di Protezione Civile;
 - ogni cliente, per accedere all'area di mercato, dovrà essere munito di mascherina e dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
 - all'interno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti;
 - rilevazione della temperatura degli avventori ai varchi di accesso ai mercati settimanali del Giovedì e del Sabato da parte degli organi di controllo addetti al presidio delle aree mercatali, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
2. La sanificazione dell'area mercatale dopo lo svolgimento del mercato a cura del Servizio Ambiente;

AVVERTE

che gli operatori titolari di posteggio **sono obbligati** al rispetto delle misure di sicurezza previste nelle linee guida allegate all'ordinanza della Regione Lazio n. Z00041 16/05/2020 avente ad oggetto: "Le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020 ovvero stabilite per il commercio su aree pubbliche" di seguito riportate:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, **evitando di toccare la merce**;
- se l'attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale;
- deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti;

L'inosservanza della presente da parte degli operatori comporterà la sospensione delle attività di vendita; sarà ordinato lo sgombero dell'area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale, al Settore Attività Produttive e al Settore LL.PP., ciascuno per quanto di propria competenza, l'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presente ordinanza all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, all'AUSL LT6 – Dipartimento Prevenzione, ai Dirigenti dei Settori Attività Produttive e Lavori Pubblici;

L'invio per conoscenza a mezzo pec al Prefetto di Latina;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina- nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 20 maggio 2020



IL SINDACO

dr.ssa Paola Villa